

# Trattamento fiscale delle crypto-attività

Commento alla Circolare 27 ottobre 2023, n.30/E

# Cripto

## **01.** *Introduzione*

## **02.** *Campo di applicazione*

## **03.** *Regime fiscale applicabile*

3.1 Imposte sui redditi

3.2 Possibilità di optare per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito

3.3 Monitoraggio fiscale

3.4 Rideterminazione del valore delle crypto-attività

3.5 Imposte indirette

3.6 Regolarizzazione delle crypto-attività

3.7 Presupposti di territorialità



## 01 *Introduzione*

Il **27 ottobre 2023**, l'**Agenzia delle Entrate**, al fine di fornire indicazioni operative in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 126-147, della **Legge di Bilancio 2023**, ha pubblicato la **Circolare n. 30/E**, recante il trattamento fiscale delle cripto-attività (di seguito, per brevità, la "Circolare").

## 02 *Campo di applicazione*

In via preliminare, ed in continuità con le previsioni contenute nel **Markets in Crypto Assets Regulation** (c.d. "MiCA"), le cripto-attività sono definite all'interno dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies del Tuir, come rappresentazioni digitali di valore e di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

In base alla funzione economica svolta, è possibile distinguere le seguenti tipologie di cripto-attività:

### Tipologie

- **token di pagamento**, definiti come mezzi di pagamento per l'acquisto di beni e servizi ovvero strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e valori;
- **security token**, rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale e/o di diritti amministrativi;
- **utility token**, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare;
- **non-fungible token (NFT)**, i.e. token che rappresentano l'atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su una catena di blocchi di un bene unico, digitale ovvero fisico.

Rientrano, dunque, nella nozione di cripto-attività adottata da parte del nostro legislatore tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.

Rimangono pertanto esclusi dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, i redditi derivanti dagli investment token che corrispondano ad uno strumento finanziario ai sensi della MiFID II. Parimenti esclusi sono i redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali.

# 03 *Regime fiscale applicabile*

## 3.1 Imposte sui redditi

In base alla richiamata lett. c-sexies, **sono redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche** (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), **dagli enti non commerciali** (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), **dalle società semplici ed equiparate, dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, quando il reddito si considera ivi prodotto "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta**. [...] Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni".

Vengono ricomprese nel perimetro di applicazione della norma in esame le seguenti operazioni in cripto-attività:

- cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni
- **cessione a titolo oneroso di utility token**, vale a dire rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Come chiarito all'interno della Circolare, non costituisce reddito l'acquisto del bene o del servizio a prezzo scontato per effetto dell'esercizio del diritto
- **attività di staking**
- **cessione a termine di cripto-attività** che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale
- **cessione di NFT già emessi**. Sul punto la Circolare precisa che la cessione di NFT rappresentanti opere d'ingegno da parte dell'autore non determina un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies, potendo, a seconda dei casi: i) costituire un reddito conseguito nell'esercizio di impresa commerciale; ii) costituire un reddito di lavoro autonomo ove l'attività sia oggetto dell'esercizio di arti o professioni; iii) costituire un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), in ipotesi di attività non svolta abitualmente.

Con precipuo riferimento alla permuta fra cripto-attività "aventi eguali caratteristiche e funzioni", la Circolare chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (come l'acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT: elemento centrale è, secondo l'Agenzia delle Entrate, la funzionalità economica delle cripto-attività. **A contrario, la permuta fra un NFT e una cripto-valuta costituisce fattispecie fiscalmente rilevante.**

Per quanto concerne la permuta fra cripto-valute e stablecoin, è necessario operare una preliminare distinzione fra e-money token e asset-referenced token. Nel primo caso, la permuta è fiscalmente rilevante, garantendo l'e-money token il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat.

Nel secondo caso e, dunque, in ipotesi di permuta fra cripto-valute e asset-referenced token, l'operazione non assume rilievo ai fini fiscali, mancando per gli asset-referenced token sia la condizione della classificazione come moneta elettronica che la condizione del rimborso del credito al valore nominale.

Operazioni

L'art. 68, comma 9-bis, del Tuir individua i criteri di determinazione delle plusvalenze. Ai sensi della predetta norma, in caso di cessione, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto.

In punto di determinazione del valore normale, la Circolare chiarisce che, ove il corrispettivo sia costituito da un'altra cripto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni, si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quello rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio, alla data in cui lo stesso è concluso. In mancanza, il valore si determina alla stregua dell'art. 9, comma 3, del Tuir. Quanto al costo o valore di acquisto, lo stesso deve essere documentato, a cura del contribuente, con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo è pari a zero.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ipotesi di acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante. Non è prevista la possibilità di tener conto dei costi inerenti l'acquisto e la cessione in sede di determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività.

Per espressa previsione normativa, le plusvalenze possono essere sommate algebricamente con le minusvalenze: se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza può essere portata in deduzione nei quattro periodi di imposta successivi. Non è, invece, ammessa alcuna deduzione per i redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività (come, ad esempio, l'attività di staking).

Infine, ai fini della determinazione delle plusvalenze nel caso di pluralità di cripto-attività aventi la medesima denominazione, deve essere assunto come costo o valore di acquisto quello determinato secondo il metodo L.I.F.O.


### 3.2 Possibilità di optare per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito

Attraverso le modifiche al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, è stata estesa, ai titolari di cripto-attività, la possibilità di esercitare l'opzione per il **regime del risparmio amministrato** ovvero per il **regime del risparmio gestito**.

In estrema sintesi, l'opzione per i predetti regimi garantisce al contribuente l'intervento degli intermediari nella determinazione dei redditi e nel versamento dell'imposta e l'esclusione dall'obbligo di monitoraggio fiscale con riferimento ai redditi prodotti all'estero.

**In caso di esercizio dell'opzione per il risparmio amministrato, l'imposta è applicata su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, secondo il principio di cassa.** Al riguardo, la Circolare chiarisce che nel caso di esercizio dell'opzione per il risparmio amministrato, l'intermediario debba applicare l'imposta sostitutiva indipendentemente dal superamento dei 2.000 euro previsti dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del Tuir.

Qualora, invece, il contribuente optasse **per il regime del risparmio gestito, l'imposta sostitutiva è applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.**



### 3.3 Monitoraggio fiscale

A fronte delle modifiche introdotte al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, devono indicare nel **Quadro RW del Modello Redditi le crypto-attività** suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia e dagli stessi detenute direttamente ovvero in qualità di titolari effettivi dell'investimento alla stregua della normativa antiriciclaggio.

In punto di sanzioni per mancata compilazione del Quadro RW del Modello Redditi, la Circolare chiarisce che, tenendo conto della natura delle crypto-attività, non trova applicazione il raddoppio della sanzione prevista per la detenzione di **investimenti all'estero** ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

### 3.4 Rideterminazione del valore delle crypto-attività

Per i contribuenti che detengono crypto-attività alla data del **1° gennaio 2023** è prevista la possibilità di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data, con assoggettamento del costo o valore all'imposta sostitutiva del 14%. Tale possibilità è concessa anche ove le crypto-attività non siano più detenute al momento del versamento dell'imposta sostitutiva.

La rideterminazione deve essere effettuata su tutte le crypto-attività aventi la medesima denominazione.

Il valore delle crypto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Ove ciò non sia possibile, tale valore può essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime crypto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

Il perfezionamento avviene con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Di conseguenza, il contribuente che, in sede di determinazione della plusvalenza realizzata per effetto della cessione di crypto-attività, non tenga conto del valore rideterminato, non avrà diritto al rimborso dell'imposta pagata e sarà tenuto, in ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i successivi versamenti.



### 3.5 Imposte indirette

In materia di **IVA**, ed in assenza di specifiche disposizioni normative, la Circolare richiama le **best practices internazionali**. Prendendo le mosse dalla sentenza 22 ottobre 2015, C-264/14 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Circolare chiarisce che è possibile affermare che una cripto-attività si qualifica come moneta virtuale, mutandone il relativo trattamento ai fini IVA, quando non ha altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento.

Ne consegue che se la cripto-attività ha natura di moneta virtuale e viene utilizzata per regolare il pagamento di una transazione soggetta ad IVA, è necessario calcolarne il controvalore in euro per determinare la relativa base imponibile su cui applicare l'aliquota IVA. Sul punto, la Circolare precisa che il tasso di cambio consiste nel valore medio registrato nel giorno di effettuazione dell'operazione, rinvenibile sulla piattaforma che gestisce l'e-wallet del fornitore, su cui sarà accreditato il corrispettivo in cripto-valuta pagato.

Passando alle operazioni su cripto-valute, le stesse sono, generalmente, esenti da IVA. Più precisamente, **l'esenzione concerne le seguenti operazioni finanziarie ove relative a valute virtuali, da chiunque effettuate a titolo oneroso**: i) il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale, nonché il cambio tra valute virtuali; ii) il mining su valute virtuali, remunerato ad esempio sotto forma di fee applicate dal miner; iii) le commissioni per i servizi di digital wallet; iv) lo staking. Ove le predette operazioni siano eseguite a titolo gratuito, ovvero quando sia impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e il committente beneficiario, le stesse devono ritenersi fuori campo IVA: secondo la Circolare, questa ipotesi si verifica, ad esempio, nel mining tutte le volte in cui il miner sia remunerato in maniera automatica dal sistema, in assenza di una controparte che paghi il corrispettivo.

Con riferimento ai token, e nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati come mezzi di pagamento, valgono le stesse considerazioni espresse per le cripto-valute. Qualora, invece, il token rappresenti un'attività finanziaria (c.d. security token), trova applicazione l'esenzione oggettiva di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, D.P.R. 633/1972.

L'individuazione del corretto trattamento ai fini IVA degli utility token deve necessariamente passare per una analisi caso per caso, volta a stabilire se gli stessi rappresentino un voucher, uno strumento di pagamento o altro. In ipotesi di **hybrid token** che cambiano la loro natura successivamente all'**Initial Coin Offering**, si ritiene che gli stessi siano titoli di legittimazione e, di conseguenza, la loro cessione consiste meramente in una movimentazione di carattere finanziario.

Infine, per quanto concerne il trattamento IVA applicabile alla **cessione di NFT**, è necessario operare una preliminare distinzione a seconda che le parti siano interessate al solo NFT ovvero anche al sottostante.

Nel primo caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di servizi resi per il tramite di mezzi elettronici. In questo caso, l'aliquota IVA applicabile è quella delle prestazioni generiche.

Nel secondo caso, e qualora il sottostante consista in un asset digitale, il trasferimento è regolato dalla disciplina IVA propria dei servizi elettronici, con la precisazione che, in ipotesi di cessione di diritti relativi ad un'opera d'arte digitale, l'operazione non rileva ai fini IVA. Ove, invece, il sottostante sia un asset materiale, il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina IVA di detto asset.

Con una modifica all'art. 13, comma 2-ter, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, il Legislatore ha previsto l'**applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo** del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività. Ove il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Come chiarito all'interno della Circolare, per valore da assoggettare ad imposta di bollo si intende quello al termine del periodo di rendicontazione o, in mancanza, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, così come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza di tale valore, è necessario far riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Con riferimento alle modalità e ai termini di versamento, trovano applicazione le disposizioni già previste per i prodotti finanziari.

In tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer o smartphone, trova applicazione l'imposta sul valore delle cripto-attività, nella misura del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Ai fini della determinazione della base imponibile, si deve far riferimento al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare, così come rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora ciò non sia possibile, il valore deve essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili, ovvero da siti specializzati. In assenza, si fa riferimento al costo di acquisto.

È possibile dedurre dalla predetta imposta, e fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

Si precisa che l'imposta sul valore delle cripto-attività deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo, e non solo dai soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per quanto concerne l'imposta sulle **successioni e donazioni**, la Circolare chiarisce che la base imponibile sulla quale l'imposta si applica è determinata assumendo il valore venale in comune commercio al momento dell'apertura della successione ovvero al momento della donazione. Tale valore, prosegue la Circolare, deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è stata acquistata la cripto-attività ovvero da analoga piattaforma.



### 3.6 Regularizzazione delle cripto-attività

Per i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i relativi redditi, viene prevista la possibilità di presentare un'**istanza di regolarizzazione**, secondo le modalità indicate all'interno del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2023 (RU 290480/2023) e mediante il "Modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi", **entro il 30 novembre 2023**.

In ipotesi di omessa indicazione, in tutto o in parte, delle cripto-valute all'interno del Quadro RW, la regolarizzazione avviene attraverso la presentazione del predetto Modello e l'indicazione del valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo di imposta in cui è avvenuta l'omissione, versando la **sanzione nella misura ridotta dello 0,5%** del valore delle stesse.

Per i contribuenti che hanno omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i redditi derivanti da cripto-attività, è prevista la facoltà di regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione del Modello, l'indicazione del valore delle cripto-attività e il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi. Il pagamento della predetta imposta sostitutiva comporta la non complicazione di sanzioni e interessi per l'omessa indicazione di tali redditi.

Si precisa che oggetto di regolarizzazione possono essere esclusivamente le cripto-attività di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite.

Infine, la Circolare precisa che il contribuente può procedere alla regolarizzazione, secondo le modalità suindicate, anche a seguito di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento.

### 3.4 Presupposti di territorialità

Vengono, infine, dettati chiarimenti in punto di territorialità delle cripto-attività. A tal riguardo, **il reddito si considera prodotto in Italia se le chiavi che danno accesso alle cripto-attività:**

- sono detenute presso un prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale residente in Italia
- sono detenute presso la stabile organizzazione di prestatori di servizi non residenti
- sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario finanziario residente o con una stabile organizzazione di un intermediario non residente
- sono detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione e il soggetto sia residente in Italia nel periodo di imposta di produzione del reddito, fatta salva la possibilità per il soggetto di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione

Reddito

Guido Sesani  
Partner

[guido.sesani@it.andersen.com](mailto:guido.sesani@it.andersen.com)

Alessia Busca  
Avvocato

[alessia.busca@it.andersen.com](mailto:alessia.busca@it.andersen.com)

ANDERSEN®

Key Contact